Zurich Elettronica

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi per macchine ed impianti elettrici.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Zurich Elettronica

Indice

Glossario pag. 1 di 1
- Glossario assicurativo pag. 1 di 1
- Glossario partite merceologiche pag. 1 di 1

Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 7

- Condizioni generali pag. 1 di 7
  - Norme che regolano l'Assicurazione di macchine ed impianti elettronici pag. 1 di 7
  - Condizioni particolari pag. 4 di 7
  - Garanzie aggiuntive pag. 6 di 7

- Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro pag. 1 di 1

Glossario

Glossario assicurativo

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione valore a nuovo: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene mediante il rimborso del costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove ed uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese eventuali di trasporto, dogana, montaggio, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato (sconto o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Compagnia: è la Società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'Indennizzo dovuto e che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Glossario partite merceologiche

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Macchine per ufficio: macchine ed impianti generici per uso ufficio, ad esempio: computer, stampanti, fax, macchine calcolatrici, centralini telefonici, scanner, telex, apparecchi per la selezione e la classificazione dei documenti, targhettatrici, imbustatrici, impianti ed apparecchi per fotocopia e loro relativi accessori e/o periferiche, impianti citofonici e videocitofonici.

Macchine ed impianti per radio e telecomunicazioni: macchine ed impianti per studi Radio - TV (esclusi enti all'aperto), impianti per ricerca del personale.

Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia: macchine ed impianti per la produzione di cliché, produzione di matrici piane con impressione fotografica, fotoincisione, bromografi, reprobromografi, reprocamere sviluppatrici automatiche, reproingranditori, impianti per la tele/foto riproduzione di documenti.

Macchine ed impianti per la ricerca scientifica: macchine ed impianti per l'analisi della macro - mini struttura dei materiali, microscopi elettronici, apparecchi per la generazione di raggi gamma, apparecchiature fisico - tecniche.

Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici: macchine ed impianti radiologici per diagnosi e terapia, tomografia assiale computerizzata (TAC), impianti ed apparecchi fisico - medici, impianti per la sterilizzazione dei reparti ospedalieri, impianti ed apparecchi per odontoiatria, impianti per la medicina nucleare.

Macchine ed impianti per la misurazione, controllo e segnalazione: macchine ed impianti per la segnalazione in genere, segnalazione del traffico, impianti ed apparecchi di misurazione in genere, di controllo, prova, regolazione e rilevazione, impianti di allarme, impianto di rilevazione fumo - incendio.

Macchine ed impianti ad impiego mobile: si intendono quei beni e/o apparecchiature che per natura e costruzione possono essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per tutte le macchine e/o impianti rientranti nelle partite merceologiche sopra elencate farà fede il libro Matricola e/o dei cespiti in possesso del Contraente o qualsiasi altro valido documento comprovante l'effettiva proprietà del bene.

P.0577.CGA - ED. 03.2020 - PAG. 2

Data ultimo aggiornamento: 01 Marzo 2020

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2
Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 3
Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4
Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5
Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Articolo 6
Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 7
Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Articolo 8
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 10
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 11
Estensione territoriale
L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Limitatamente ai beni definiti ad "Impiego mobile" le garanzie sono estese agli Stati dell'Unione Europea.

Norme che regolano l'Assicurazione di macchine ed impianti elettronici

Articolo 12
Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche se proprietà di terzi, purchè utilizzate dal Contraente in forza di un contratto di leasing o di altre forme di locazione - collaudate e pronte per l'uso cui sono state destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Gli impianti e le apparecchiature si intendono assicurati nell'ubicazione indicata in Polizza.

P.0577.CGA - ED. 03.2020 - PAG. 3

Articolo 13
Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;

c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata sulla scheda di Polizza per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

e) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

f) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;

g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

h) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;

i) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

j) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;

k) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;

l) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della Polizza, erano noti all'Assicurato o ai suoi dirigenti;

m) ai conduttori elettrici esterni delle cose assicurate.

Sono altresì esclusi:

n) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;

o) i programmi standard od in licenza d'uso;

p) ai beni a noleggio.

Articolo 14
Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche del Costruttore.

Articolo 15
Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso mediante lettera raccomandata o telefax all'Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia mediante lettera raccomandata o telefax;

d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; La Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato decade dal diritto dell'Indennizzo;

e) fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); *lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività;* se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Articolo 16
Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 17
Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 18
Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 15;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 21;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Articolo 19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 19
Valore delle cose assicurate - Assicurazione parziale
(operante solo per la forma di Assicurazione "valore a nuovo")

Per valore delle cose assicurate si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se il valore delle cose assicurate, prese ciascuna separatamente e determinato in base ai criteri del comma precedente, eccede al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro.

Articolo 20
Deroga alla proporzionale
(operante solo per la forma di Assicurazione "valore a nuovo")

Nel caso sia stata prescelta una forma di "Assicurazione valore a nuovo", a parziale deroga dell'articolo 19 delle Condizioni generali, in caso di Sinistro ***non si farà luogo alla applicazione della regola proporzionale per quelle cose la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.***

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 19 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna cosa, l'Indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Articolo 21
Valutazione del danno - Determinazione dell'Indennizzo

Il danno viene valutato per ogni singola partita di Polizza come segue:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
   1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
   2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del Sinistro.
   L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come ad A 1) defalcato dell'importo stimato come ad A 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
   1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
   L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come a B 1), defalcato dell'importo stimato come a B 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione

quando le spese di riparazione, calcolate come ad A 1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B 1).
La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per tentativi di riparazione, riparazione provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei.
L'Indennizzo si ottiene prendendo l'importo risultante di cui al comma A) o B), a seconda del caso, con la eventuale applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, Assicurazione parziale e con la successiva deduzione dello Scoperto, di cui alla condizione particolare n. 3.
Per i danni derivanti da un'unica causa si applicherà una sola volta l'importo maggiore dello Scoperto qualunque sia la garanzia interessata ed il numero delle cose danneggiate.
Nel caso sia stata prescelta una forma di "Assicurazione a Primo Rischio assoluto", l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro.

Articolo 22
Valore a nuovo
Per impianti od apparecchi in stato di attività ed a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici stabiliti dalla casa costruttrice;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio;
le disposizioni di cui all'articolo 21 comma B delle Condizioni generali vengono così sostituite ferme restando le altre normative di cui all'articolo 21 stesso:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal Sinistro stesso o di una cosa uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sopra al punto 1) defalcato dell'importo stimato come sopra al punto 2).

Articolo 23
Limite massimo dell'Indennizzo
Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dello Scoperto.

Articolo 24
Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del Sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.

Articolo 25
Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26
Ispezione delle cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 27
Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 a).

Condizioni particolari
(sempre operanti)

1) **Danni da furto** ***(operante esclusivamente per beni posti sottotetto)***
Relativamente ai danni da furto e rapina, ***nel caso in cui ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate non sia protetta dai mezzi di chiusura di seguito descritti o questi non risultino messi in funzione, l'Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 25% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.***
Mezzi di chiusura:
a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure con serrature o lucchetti;
b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Se il furto o la rapina sono commessi durante l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti, o durante l'intervallo di chiusura diurna, o risultino operanti i suddetti mezzi di chiusura, l'Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro. Tale condizione particolare è operante solo per beni ubicati sottotetto; diversamente opererà la Franchigia indicata nel frontespizio di Polizza o quella indicata espressamente per i beni assicurati.

2) **Spese di demolizione e sgombero**
In caso di danno indennizzabile, la Compagnia corrisponde le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro *sino alla concorrenza massima del 10% dell'indennità pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dall'articolo 23 delle Condizioni generali.*
Per quanto concerne le predette spese non sarà operante il disposto dell'art. 19 Assicurazione parziale.

3) **Scoperto**
Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato previa detrazione, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 1, per ogni Sinistro, di un importo - suddiviso rispettivamente per le singole categorie sotto indicate - pari al:

10% MIN. 100,00 euro per Macchine ed impianti per ufficio
10% MIN. 2.500,00 euro per Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici (solo per T.A.C. e Risonanza magnetica)
15% MIN. 500,00 euro per Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici (escluso T.A.C. e Risonanza magnetica) e per la misurazione, controllo e segnalazione in genere
15% MIN. 1.000,00 euro per Macchine ed impianti per fotocomposizione e tipografia e per la ricerca scientifica
25% MIN. 500,00 euro per Macchine ed impianti per ufficio, per la ricerca scientifica e per la misurazione, controllo e segnalazione in genere (il tutto ad impiego mobile)
25% MIN. 1.000,00 euro per Macchine ed impianti elettromedicali e radiologici per diagnosi e terapia ed apparecchi fisico-medici (il tutto ad impiego mobile)

4) **Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato**
A parziale deroga dell'art. 13 i) delle Condizioni generali, *la Compagnia risponde dei danni, materiali e diretti, causati alla cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 13 i) sopra menzionato.*
La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia complementare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte del Premio netto pagata e non goduta, relativamente alla presente garanzia.

5) **Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica/manutenzione - Impianti di protezione e stabilizzazione di corrente (U.P.S.)**
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni generali di Assicurazione, *sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.*
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- *controlli di funzionalità;*
- *manutenzione preventiva;*
- *eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;*
- *aggiornamento tecnologico dell'impianto;*
- *danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettro-meccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.*

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.
Tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. *Relativamente agli impianti ed apparecchiature elettroniche ad uso fisso e sottotetto, qualora non siano protette da impianto U.P.S., o qualora l'impianto U.P.S. non risulti danneggiato, l'Indennizzo avverrà previa detrazione per singolo Sinistro di un importo del 25% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 euro.*

6) **Nuove acquisizioni**
(operante solo per la forma di Assicurazione "valore a nuovo")
Si precisa che tutte le nuove acquisizioni si intendono automaticamente comprese in garanzia fino ad un massimo del 20% della somma assicurata all'inizio dell'annualità assicurativa in corso.
L'Assicurato si impegna conseguentemente a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, l'importo effettivamente assicurato ed a pagare l'eventuale maggior Premio risultante dall'aumento della somma assicurata a titolo di regolazione per l'annualità trascorsa.
Resta comunque convenuto ai fini della presente garanzia, che resteranno esclusi dall'Indennizzo tutti quei beni non comunicati alla Compagnia entro i termini previsti.

7) **Programmi operativi per Sistemi di Elaborazione Dati (C.E.D.)**
Limitatamente agli elaboratori Elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

P0577.CGA - ED. 03.2020 - PAG. 7

8) Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

A) Impiego mobile

A parziale deroga dell'art. 13 d) delle Condizioni generali di Assicurazione, gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile di cui alle relative partite operanti, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, *entro i territori previsti dall'art. 11 delle Condizioni generali di Assicurazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.*

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrate.

L'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia come previsto al punto 3 delle Condizioni particolari di Polizza.

La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione "valore nuovo" o "a Primo Rischio Assoluto" richiamata nel frontespizio di Polizza.

B) Terremoto

A parziale deroga dell'art. 13 comma j) delle Condizioni generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata, *per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di Indennizzo relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa, è pari al 50% della somma assicurata globale di Polizza. Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 3% della somma assicurata in Polizza.*

Si precisa che ogni Sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione "valore nuovo" o "a primo Rischio assoluto" richiamata nel frontespizio di Polizza.

C) Supporto di dati

1) La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 13 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Per "supporto di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo programmi.

La Compagnia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

2) L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 delle Condizioni generali di Assicurazione.

La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di Polizza.

3) Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato lo Scoperto del 10% del danno con il minimo di 250,00 euro.

4) In nessun caso la Compagnia indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata nel frontespizio di Polizza.

5) A parziale deroga dell'articolo 15 delle Condizioni generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Compagnia ogni danno ai supporti di dati mediante lettera raccomandata o telefax.

D) Maggiori costi

1) In caso di Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

a) uso di impianto o apparecchio sostitutivo;

b) applicazioni di metodi di lavoro alternativi;

c) prestazioni di servizi da terzi.

2) La Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;

c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;

d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'elenco;

e) danni ai supporti di dati;

f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

3) Nei limiti dell'Indennizzo giornaliero risultante, l'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 19 delle Condizioni generali di Assicurazione.

La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di Polizza.

4) Il periodo di Indennizzo sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.

5) La Compagnia risponde per singolo Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero risultante, riferito al periodo di Indennizzo. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di Indennizzo effettivamente utilizzato.

6) Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia di due giorni.

7) A parziale deroga dell'articolo 15 delle Condizioni generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Compagnia i danni di maggiori costi mediante lettera raccomandata o telefax.

Qualora la denuncia del Sinistro non pervenisse alla Compagnia entro 48 ore dalla data del Sinistro, la Compagnia non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento di lettera raccomandata o telefax di notifica.

P.0577.CGA - ED. 03.2020 - PAG. 9

Data ultimo aggiornamento: 01 Marzo 2020

Allegato 1:
modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio, Rapina o Sinistro di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro **entro 5 giorni** dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza

URGENTE

Pagine: 1 + . . .

Intermediario assicurativo

Spett.le .....

Fax: .....

Sig. .....

DA: (Assicurato)

.....

Sig. .....
(Persona da contattare)

Tel. .....

Fax .....

Denuncia Sinistro:

Accaduto il .....

Luogo .....

.....

Polizza n° .....

Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:

Evento Atmosferico	Terremoto	Inondazione, Allagamento, Alluvione	Guasto intrinseco (Azione involont.)
☐	☐	☐	☐

Atto doloso di terzi	Fenomeno elettrico	Furto e/o Rapina	Incendio
☐	☐	☐	☐

E che ha colpito le seguenti Partite Assicurate	Per gli importi presumibili in Migliaia di euro < 5	fra 5 e 25	fra 25 e 50	oltre 50
- Macchine ed impianti per ufficio	☐	☐	☐	☐
- Macchine ed impianti per la ricerca scientifica, ottici, fotografici, di misurazione, controllo, rilevazione in genere	☐	☐	☐	☐
- Macchine ed impianti elettromedicali, medicali, radiologici, odontoiatrici	☐	☐	☐	☐

La presente segnalazione ha carattere puramente indicativo e non impegna le Parti.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità ☐

- Nome di Terzi coinvolti ☐

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro:

(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente all'art. 15 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Cordiali saluti.

Firma

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0577.CGA - ed. 03.2020

ZURICH®